

Comune di Premeno

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA 14/02/2008 CON ATTO N. 2

In vigore dal 23/03/2008



Il Segretario Comunale
Dot.ssa Carla Vioiti

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Interpretazione del Regolamento*

TITOLO II - LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3 - *Indirizzi politico-amministrativi*

TITOLO III - LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DEI CONSIGLIERI

Art. 4 - *Divieto di mandato elettivo*

Art. 5 - *Responsabilità personale*

Art. 6 - *Comportamento nell'esercizio delle funzioni*

Art. 7 - *Condizioni di pari opportunità*

Art. 8 - *Rimozione - Decadenza - Sospensione*

Art. 9 - *Partecipazione alle adunanze e decadenza dalla carica*

Art. 10 - *Surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica*

Art. 11 - *Sospensione dalla carica – Sostituzione*

Art. 12 - *Il Sindaco - Compiti e funzioni*

Art. 13 - *Presidenza del Sindaco*

CAPO II - DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 14 - *Costituzione*

Art. 15 - *Conferenza dei capi gruppo*

CAPO III – DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 16 – *Istituzione e cessazione*

Art. 17 – *Composizione delle Commissioni*

Art. 18 – *Compiti e modalità di funzionamento delle Commissioni*

TITOLO IV - L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 19 - *Forma e contenuti*

Art. 20 - *Approvazione - Revoca – Modifica*

CAPO II - DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Art. 21 - *Autonomia funzionale ed organizzativa*

Art. 22 - *Funzioni organizzative ed amministrative*

Art. 23 - *Funzioni contabili e finanziarie*

CAPO III - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24 - *Richiesta di convocazione del Consiglio*

Art. 25 - *Diritto d'iniziativa*

Art. 26 - *Interrogazioni, interpellanze e mozioni*

Art. 27 - *Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi*

Art. 28 - *Diritto al rilascio di copie di atti e documenti*

CAPO IV - STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 29 - *Nomine e designazioni*

Art. 30 - *Deleghe del Sindaco*

TITOLO V - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DELLE ADUNANZE

Art. 31 - *Sede delle adunanze*

Art. 32 - *Prima adunanza*

CAPO II - CONVOCAZIONE

Art. 33 - *Competenza*

Art. 34 - *Modalità*

Art. 35 - *Termini*

Art. 36 - *Ordine del giorno*

CAPO III - ORDINE DELLE ADUNANZE

Art. 37 - *Deposito degli atti*

Art. 38 - *Adunanze di prima convocazione*

Art. 39 - *Adunanze di seconda convocazione*

CAPO IV - PUBBLICITÀ

Art. 40 - *Adunanze pubbliche*

Art. 41 - *Adunanze segrete*

Art. 42 - *Adunanze aperte*

CAPO V - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 43 - *Comportamento dei Consiglieri*

Art. 44 - *Ordine della discussione*

Art. 45 - *Partecipazione di Assessori, dirigenti e funzionari, consulenti*

Art. 46 - *Comportamento del pubblico*

CAPO VI - ORDINE DEI LAVORI

Art. 47 - *Ordine di trattazione degli argomenti*

Art. 48 - *Discussione - Norme generali*

Art. 49 - *Interrogazioni, interpellanze e mozioni*

Art. 50 - *Questione pregiudiziale o sospensiva*

Art. 51 - *Termine dell'adunanza*

CAPO VII - DELLE VOTAZIONI

Art. 52 - *Modalità generali*

Art. 53 - *Votazioni in forma palese*

Art. 54 - *Votazioni per appello nominale*

Art. 55 - *Votazioni segrete*

Art. 56 - *Esito delle votazioni*

Art. 57 - *Deliberazioni immediatamente eseguibili*

CAPO VIII - LA VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

Art. 58 - *La partecipazione del Segretario comunale*

Art. 59 - *Il verbale delle adunanze*

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - *Entrata in vigore*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente Regolamento, adottato nel rispetto dello Statuto del Comune di Premeno nonchè dei principi di autonomia funzionale ed organizzativa fissati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e della normativa nazionale e regionale di riferimento.

2. Qualora, nel corso delle adunanze o nello svolgimento della attività consiliare, si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto comunale o dal presente Regolamento, il Sindaco assume le decisioni che ritiene opportune ispirandosi ai principi generali delle predette norme, sentito il parere del Segretario comunale.

Art. 2 - Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, sono presentate, in forma scritta, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante le adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare, insieme al Segretario comunale, le eccezioni sollevate, proponendo al Consiglio un parere che viene messo in votazione alla ripresa della seduta. Il Consiglio decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto delle eccezioni a successiva adunanza e attiva la procedura di cui al secondo comma.

4. L'interpretazione della norma ha comunque validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

TITOLO II LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3 - Indirizzi politico-amministrativi

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dalla legge e dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti e le decisioni fondamentali che ne guidano l'attività:

- a) con gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, compreso lo Statuto e il presente Regolamento;
- b) con la partecipazione alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco entro il termine e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, del Testo Unico;
- c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;
- d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;
- e) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- f) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività;
- g) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) per ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge, lo Statuto o il presente Regolamento dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;
- l) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune;
- m) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e propositivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

TITOLO III

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DEI CONSIGLIERI

Art. 4 - Divieto di mandato elettivo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni nell'esclusivo interesse della stessa.
2. I Consiglieri comunali non hanno vincolo di mandato; l'appartenenza ad un gruppo consiliare o a un partito non limita la libertà di opinione e di voto del Consigliere, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.

Art. 5 - Responsabilità personale

1. Nell'adempimento delle loro funzioni, i Consiglieri comunali hanno piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto.

2. Il Consigliere comunale è responsabile esclusivamente dei voti espressi a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Dal verbale devono risultare i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro o si sono astenuti su ogni deliberazione, ai fini della loro esenzione da responsabilità stabilita dalle norme vigenti.
4. In conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici ed amministrativi, la responsabilità non si estende ai Consiglieri comunali che in buona fede li abbiano approvati od autorizzati. A tal fine, ogni deliberazione del Consiglio che non sia mero atto d'indirizzo deve comprendere i pareri stabiliti dall'art. 49 del Testo Unico.

Art. 6 - Comportamento nell'esercizio delle funzioni

1. Il comportamento dei Consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il comune ma costituisce un divieto che i Consiglieri hanno l'obbligo di osservare.
3. I Consiglieri comunali non possono, secondo quanto dispone l'art. 1471 del Codice Civile, essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, di beni del comune e degli enti ed organismi dallo stesso dipendenti, affidati alla loro cura. L'acquisto è nullo.
4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei consiglieri o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 7 - Condizioni di pari opportunità

1. Il Consiglio comunale assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
2. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti.

Art. 8 - Rimozione - Decadenza - Sospensione

1. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica, con decreto del Ministro dell'Interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere i Consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 59, commi da 1 a 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diventa definitivo il provvedimento di sospensione per una delle cause stabilite dal primo comma dell'art. 59 del Testo Unico. Per tali effetti la sentenza prevista dall'art. 444 del C.P.P. è equiparata a condanna.

Art. 9 - Partecipazione alle adunanze e decadenza dalla carica

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata preventivamente al Sindaco, anche attraverso il proprio capogruppo. Il Sindaco provvede a darne notizia all'assemblea consiliare. Della giustificazione è presa nota a verbale.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene ad una intera sessione ordinaria annuale del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.
4. Prima di deliberare la decadenza, il Sindaco provvede a notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro venti giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese.
5. Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 10 - Surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica

1. Il Consiglio comunale, avuta conoscenza dei provvedimenti che, in base alle previsioni di legge, comportano la cessazione dalla carica, adotta le deliberazioni conseguenti, prendendo atto della decadenza dalla carica del Consigliere al quale tali provvedimenti si riferiscono e procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità previste dal Testo Unico.

2. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo sono dichiarate immediatamente eseguibili ed il Consigliere eletto assume immediatamente la carica.

Art. 11 - Sospensione dalla carica – Sostituzione

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere per i motivi indicati dalla legge il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

2. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

3. Il Consiglio comunale, prima di deliberare l'incarico di supplenza, verifica che per il candidato al quale lo stesso deve essere conferito non sussista alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dal Testo Unico. La deliberazione d'incarico viene dichiarata dal Consiglio immediatamente eseguibile.

4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione del Consigliere sostituito. Qualora sopravvenga la decadenza dello stesso si procede alla sua surrogazione con le modalità previste dall'articolo precedente.

Art. 12 - Il Sindaco - Compiti e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di Presidente del Consiglio comunale, rappresenta, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio, organo elettivo di governo con rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo secondo i principi stabiliti dal Testo Unico e dallo Statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.

2. Il Sindaco, nelle funzioni di Presidente del Consiglio comunale, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Il Sindaco, nelle funzioni di Presidente del Consiglio comunale, promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale; realizza il raccordo fra l'attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione.

4. Il Sindaco, nelle funzioni di Presidente del Consiglio comunale:

– assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

- propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l’attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;
- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto;
- attiva l’istruttoria consistente nei pareri dei responsabili dei servizi sulle deliberazioni d’iniziativa del Consiglio e dei Consiglieri nell’ambito delle competenze che la legge ha riservato al Consiglio;
- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri;
- cura rapporti periodici del Consiglio con il Revisore dei conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dalla legge;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dal Testo Unico, dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dal Testo Unico, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 13 - Presidenza del Sindaco

1. I rapporti politico-amministrativi sono tenuti dal Sindaco in rappresentanza del Consiglio.
2. Alle riunioni consiliari per la trattazione di argomenti di rilevante interesse per il Comune il Sindaco invita i membri della Giunta comunale o quelli fra essi che sono delegati all’esercizio di compiti oggetto della riunione o con gli stessi connessi o altre persone esperte nelle materie per le quali è stata indetta la riunione.

CAPO II DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 14 - Costituzione

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari secondo le modalità previste nel presente articolo.
2. I gruppi consiliari possono essere composti da uno o più consiglieri.
3. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare.
4. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell’adunanza d’insediamento del Consiglio, il capo gruppo. Per i gruppi costituiti dall’unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei predetti capi gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei capi gruppo è comunicata al Sindaco, prima dell’adunanza d’insediamento, con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo o, in alternativa, con dichiarazione resa a verbale in sede di adunanza del Consiglio comunale.

5. Il Consigliere che, all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato, intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al gruppo dal quale si distacca e al Sindaco, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del capo gruppo del gruppo al quale intende aderire o, in alternativa, con dichiarazione resa a verbale in sede di adunanza del Consiglio comunale.

6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione al Sindaco, sottoscritta da tutti i componenti, con l'indicazione del consigliere eletto capo gruppo o, in alternativa, con dichiarazione resa a verbale in sede di adunanza del Consiglio comunale, con l'indicazione del consigliere eletto capo gruppo.

7. Ad ogni capo gruppo consiliare sono trasmessi in elenco, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, tutte le deliberazioni della Giunta comunale. I relativi atti sono messi a loro disposizione con deposito presso l'ufficio di Segreteria.

Art. 15 - Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è composta dal Sindaco, o da un assessore appositamente delegato, e da tutti i capi gruppo consiliari, o loro sostituti, purché consiglieri comunali.

2. La conferenza è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile o opportuno, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per un preventivo esame di specifici argomenti che il Sindaco ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

3. Il Sindaco, per la trattazione di specifici argomenti, può chiedere di partecipare alla conferenza dei capi gruppo anche i responsabili dei servizi competenti per materia, nonché altri soggetti competenti per materia pur se esterni alla amministrazione comunale.

CAPO III DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 16 – Istituzione e cessazione

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o su richiesta motivata da parte di almeno un terzo dei Consiglieri, può istituire nel proprio ambito Commissioni consiliari aventi funzioni consultive, istruttorie e referenti in ordine a temi, piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale. La delibera di istituzione, che deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, determina, per ciascuna di esse, le materie di competenza, le modalità di funzionamento, il numero dei componenti, garantendo comunque la rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione, nonché dei differenti gruppi consiliari.

2. Qualora il Consiglio deliberi la costituzione di Commissioni con funzione di inchiesta, di controllo o di garanzia deve attribuire la presidenza delle stesse all'opposizione.

2. Le Commissioni consiliari durano in carica sino alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Art. 17 – Composizione delle Commissioni

1. I membri delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Comunale con il provvedimento istitutivo della Commissione.

2. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.

3. Le Commissioni eleggono tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. La segreteria delle Commissioni è affidata ad un componente della Commissione stessa designato dal Sindaco, ovvero al Segretario Comunale o ad altro dipendente incaricato dal Sindaco.

5. Il Sindaco ha facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni Consiliari per dare

comunicazioni su argomenti iscritti nel programma dei lavori. Gli Assessori partecipano alle sedute delle Commissioni che trattano argomenti che riguardano il proprio settore.

6. Ogni Consigliere partecipa personalmente alle sedute della Commissione consiliare nella quale è stato designato e non può essere sostituito.

Art. 18 – Compiti e modalità di funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di:

a) svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di competenza del Consiglio Comunale;

b) esaminare e approfondire questioni di interesse generale della comunità loro demandate dal Consiglio Comunale o dal Sindaco;

c) formulare, su richiesta di Presidenti di altre Commissioni, pareri su questioni all'esame di tali Commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze.

2. Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, invia alle Commissioni Consiliari le proposte di deliberazione sulle quali ritiene opportuno che venga espresso il loro parere, fissando i relativi termini.

3. Su richiesta del Sindaco, le Commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio Comunale in ordine all'avanzamento dei lavori e presentano, a conclusione dell'incarico, una relazione finale della loro attività.

4. Le Commissioni sono convocate dal Sindaco, su richiesta del Presidente della Commissione, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste. A tal

fine, il Presidente della Commissione fissa il programma dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta e l'elenco delle persone invitate ad intervenire.

5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno relativo, è comunicato per iscritto almeno tre giorni prima della riunione ai componenti della Commissione, al Sindaco, agli Assessori e ai Presidenti dei Gruppi Consiliari. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

6. L'avviso di convocazione delle Commissioni, con specificazione per ciascuna di esse della data, dell'ora, del programma dei lavori, nei casi in cui le stesse, per particolari ragioni, rivestano carattere pubblico, è portato a conoscenza della popolazione con le stesse modalità previste per le adunanze del Consiglio Comunale.

7. Le Commissioni non si possono riunire durante le sedute del Consiglio Comunale e contemporaneamente alla convocazione di altre Commissioni Consiliari.

8. Le sedute delle Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti a scrutinio palese, con le stesse modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, salvo i casi concernenti persone, che devono avvenire a scrutinio segreto.

9. I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario della Commissione, designato ai sensi del comma 4 del precedente articolo 17, contengono unicamente le decisioni dettate dal Presidente relative ad ogni singolo argomento previsto nel programma dei lavori, nonché le dichiarazioni dei Consiglieri che ne hanno fatto richiesta. Il verbale viene comunicato al Sindaco e resta depositato presso l'Ufficio di Segreteria.

10. Ogni Commissione può chiedere pareri, oltre che ad altre Commissioni, al Sindaco, agli Assessori o direttamente agli uffici competenti, che sono tenuti a fornire, al più presto, informazioni, chiarimenti, notizie, copie di atti o documenti riguardanti le proposte di deliberazione.

11. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco d'intesa con il Presidente della Commissione. Le sedute delle Commissioni d'indagine non sono pubbliche, salvo che la pubblicità non sia richiesta da un numero di commissari che rappresenti i tre quarti dei componenti della Commissione.

TITOLO IV L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 19 - *Forma e contenuti*

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del

servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, da parte del responsabile di del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. In assenza dei responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Responsabile del servizio interessato e dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono, nell'ambito delle sue funzioni.

5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.

6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale provvede alle variazioni conseguenti ed il testo modificato viene dallo stesso letto al Consiglio prima della votazione.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8. Di eventuali pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportati le conclusioni e gli estremi nella premessa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti si prescinde da essi, facendolo constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta del Comune e l'indicazione del tempo trascorso.

9. Gli atti urgenti ed improrogabili adottati dal Consiglio comunale dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 20 - Approvazione - Revoca – Modifica

1. Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, in attuazione dei principi di autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle

posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

CAPO II DELL' UFFICIO DI SEGRETERIA

Art. 21 - Autonomia funzionale ed organizzativa

1. Le funzioni organizzative ed amministrative del Consiglio sono esercitate dal Segretario comunale.

Art. 22 - Funzioni organizzative ed amministrative

1. Il Segretario comunale, secondo le direttive del Sindaco, provvede:

- a) agli adempimenti amministrativi relativi alla convocazione del Consiglio comunale compreso il recapito degli inviti, completi dell'ordine del giorno, alla pubblicazione all'albo pretorio, alla trasmissione a tutti i destinatari ed alle forme di pubblicità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- b) all'istruttoria delle proposte di deliberazioni, nonché delle risposte a interpellanze e interrogazioni; verifica la loro completezza e richiede ai proponenti eventuali integrazioni e chiarimenti;
- c) al ricevimento degli schemi di deliberazione e proposte trasmessi da singoli Consiglieri, con l'eventuale documentazione di cui sono corredati, e alla loro istruttoria con acquisizione di eventuali pareri e documenti mancanti;
- d) al tempestivo deposito degli atti di cui alle lettere b) e c) a disposizione dei Consiglieri per le adunanze del Consiglio, nel luogo e per il periodo indicato nell'avviso di convocazione, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
- e) all'invio ai Consiglieri ed all'Amministrazione delle comunicazioni inerenti i lavori e le funzioni di competenza del Consiglio;
- f) alla conservazione dei verbali delle adunanze del Consiglio disponendo la trascrizione delle discussioni qualora ne sia stata disposta la registrazione;
- g) alla pubblicazione all'albo comunale delle deliberazioni del Consiglio ed alla certificazione che la stessa è stata effettuata nonché alla certificazione di esecutività delle deliberazioni;
- h) a rilasciare ai gruppi ed ai singoli Consiglieri comunali copia informale di proposte di deliberazione depositate per l'esame del Consiglio, con esclusione delle copie degli atti tecnici, finanziari o di altra natura allegati a corredo e documentazione delle proposte, dei quali i predetti prendono visione dal momento del deposito.

Art. 23 - Funzioni contabili e finanziarie

1. Il Segretario comunale, coadiuvato dal Responsabile del servizio finanziario, secondo le norme vigenti e le direttive del Sindaco, provvede:

- a) a rilasciare ai componenti del Consiglio lavoratori dipendenti le certificazioni prescritte ai fini della fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti, conservandone copia firmata dall'interessato, insieme con eventuali certificazioni sostitutive dallo stesso rilasciate, relative ai tempi di accesso e di rientro al luogo di lavoro;
- b) a verificare le richieste di rimborso rimesse dai datori di lavoro per i permessi retribuiti con le copie delle certificazioni, facendo rilevare eventuali irregolarità relative ai tempi considerati ed alle retribuzioni addebitate ed a procedere, ove la richiesta risulti regolare o sia regolarizzata, alla liquidazione, adottando determinazioni cumulative da sottoporre al visto di regolarità contabile ed alla attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Sindaco la richiesta dei Consiglieri, che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.
3. Le richieste di cui ai precedenti commi hanno carattere straordinario e sono determinate da particolari motivi. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno vengono stabilite dal Sindaco in modo da consentire il miglior funzionamento del Consiglio comunale.
4. I Consiglieri proponenti devono allegare alla richiesta una relazione che illustri l'oggetto da trattare.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del Testo Unico.

Art. 25 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dal Testo Unico e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e corredata da una relazione illustrativa, è sottoposta al Sindaco che la trasmette alla Giunta, previa acquisizione degli eventuali pareri tecnici necessari. Nel caso in cui la proposta risulti estranea

alle competenze del Consiglio o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'assemblea. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le proposte di correzioni di forma, di modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo dello schema di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di modifica di limitata entità possono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco nel corso della seduta.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse al Sindaco e al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco, esprime parere consultivo nell'ambito delle sue competenze.

Art. 26 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri, nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare per scritto al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono presentate per scritto e sono firmate dai proponenti.

3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato rispondono anche verbalmente alle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che viene convocata successivamente alla loro presentazione.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. L'interpellanza consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali siano stati presi determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema.

6. La mozione consiste in una proposta al Consiglio comunale riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio stesso, del Sindaco o della Giunta

nell'ambito dell'attività del Comune. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le deliberazioni.

Art. 27 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal Segretario comunale nonché dai responsabili degli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri devono indicare nella richiesta l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni per l'esercizio del mandato elettivo.

3. Il diritto di accesso può essere esercitato dai Consiglieri comunali con dette modalità e finalità per le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta e per le determinazioni emesse dai dirigenti e dai responsabili degli uffici e servizi, inclusi i relativi atti preparatori.

4. I Consiglieri comunali nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, nonché i divieti di divulgazione di dati personali sensibili.

Art. 28 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso relative all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e delle determinazioni dei dirigenti e responsabili di uffici e servizi, dei verbali delle commissioni comunali, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco e dai dirigenti o responsabili, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata al Segretario comunale che la trasmette all'ufficio competente attivandosi perché sia data ad essa esito entro il termine di cui al comma successivo. La richiesta deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia e deve contenere la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni non festivi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Dirigente responsabile dell'ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato e il Segretario comunale, comunicando i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale, in esenzione dei diritti di segreteria.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché il diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

CAPO IV STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 29 - Nomine e designazioni

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi è nominato dal Consiglio comunale, in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare al Sindaco il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, in seduta pubblica.

Art. 30 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega specifica, nei casi e per le funzioni previste dal Testo Unico, ad un Consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nelle frazioni.

2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni e l'ambito territoriale nel quale il Consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

TITOLO V LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DELLE ADUNANZE

Art. 31 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio comunale e al Segretario. Una parte della sala è riservata al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. La Giunta comunale può deliberare che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito del territorio comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, ovvero quando ciò sia motivato da esigenze o situazioni particolari.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Piemonte.

Art. 32 - Prima adunanza

1. Dopo aver proceduto agli adempimenti relativi all'esame della condizione degli eletti, il Sindaco presta giuramento avanti al Consiglio, pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare lealmente la Costituzione italiana».

2. Dopo il giuramento, il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale, compreso il Vice Sindaco, dallo stesso nominati. Quindi, se ritiene di non rinviarlo ad altra seduta, da convocarsi nei termini di legge, presenta alla approvazione del Consiglio le linee programmatiche politico/amministrative relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

CAPO II CONVOCAZIONE

Art. 33 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale compete ed è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la comunicazione è disposta dal Vice Sindaco.

Art. 34 - Modalità

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi in forma scritta, contenenti la data di emissione, l'indicazione del giorno e dell'ora della adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso del giorno di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione, per quelle successive alla prima, che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei Consiglieri dal messo comunale. La consegna è valida anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia effettuata a persona con lo stesso convivente o ad altra persona indicata dallo stesso Consigliere.
5. Il messo rimette all'Ufficio o al Segretario comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
6. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
7. Per i Consiglieri di cui al precedente comma che non hanno effettuato la designazione del domiciliatario, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo del servizio postale senza osservare altre formalità. La spedizione deve avvenire entro il giorno successivo a quello di emissione dell'invito e con la stessa si considera assolto, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal Regolamento.
8. Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato; tale modalità di consegna è subordinata al preventivo assenso da parte del Sindaco.

Art. 35 - Termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Nel termine di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza, il Consiglio viene convocato in via di urgenza; in tal caso, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione, che si tengono in giorno diverso dalla prima, l'avviso deve essere consegnato almeno due giorni liberi precedenti quello nel quale è indetta la riunione.
5. Nel caso in cui, una volta effettuata la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre

darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso stabilito. L'avviso del rinvio viene comunicato solo ai Consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui il rinvio stesso è deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il Consigliere interessato partecipi all'adunanza del Consiglio per la quale è stato convocato.

Art. 36 - *Ordine del giorno*

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Gli argomenti da trattare sono iscritti nell'ordine del giorno osservando la seguente sequenza:

a) proposte del Sindaco;

b) proposte della Giunta;

c) proposte di deliberazioni e mozioni presentate dai Consiglieri;

d) interpellanze dei Consiglieri;

e) interrogazioni dei Consiglieri.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto della trattazione.

4. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma.

5. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri comunali.

6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

7. L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti ed in quello della riunione, a cura del Segretario comunale e sotto la sua responsabilità.

8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

9. Entro i termini stabiliti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso e dell'ordine del giorno viene inviata a cura del Segretario comunale:

– all'organo di revisione economico finanziaria, in conformità a quanto dispone il secondo comma dell'art. 239 del Testo Unico;

– ai responsabili degli uffici e servizi comunali per i pareri di competenza;

→ al messo comunale per la affissione negli spazi a ciò dedicati nel territorio comunale, per la opportuna informazione di tutta la comunità.

10. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali sono trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO III ORDINE DELLE ADUNANZE

Art. 37 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sede comunale nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui al precedente comma, completa dei necessari pareri di competenza e, ove occorra, dell'attestazione di copertura della spesa, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

3. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza nelle mani del Segretario comunale e nel corso di essa ogni Consigliere può prenderne visione.

4. Gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici, il rendiconto della gestione, con gli allegati prescritti e la relazione dell'Organo di Revisione adottati dalla Giunta Comunale, nonché le proposte relative alla modifica dello Statuto o di altri regolamenti comunali sono messi a disposizione dei Consiglieri entro un termine non inferiore a 15 giorni anteriori alla riunione prevista per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio. I Consiglieri possono presentare emendamenti entro il quinto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'approvazione da parte del Consiglio.

Art. 38 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non sono inizialmente

presenti nel numero indicato nel precedente comma, il Sindaco dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando constata che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 39 - Adunanze di seconda convocazione

1. Nel caso in cui la prima adunanza del Consiglio sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene in un giorno successivo e per la validità della relativa adunanza deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

2. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

3. Quando l'adunanza di seconda convocazione viene rinviata a data da definirsi, il giorno e l'ora della seduta sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e

per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti in caso d'urgenza può essere comunicata a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere deciso il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

CAPO IV PUBBLICITÀ

Art. 40 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 38.
2. Chiunque può assistere alle adunanze, nell'apposito spazio riservato al pubblico.
3. Le sedute pubbliche possono essere registrate o riprese tramite mezzi audiovisivi esclusivamente in base a motivata decisione del Sindaco.

Art. 41 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, della moralità e della correttezza di una persona o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali e delle condizioni di salute di persone. Il verbale delle delibere non dovrà contenere le valutazioni espresse sulle persone e verrà inserita la parola "omissis".
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta devono essere precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, condizioni di salute e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Sindaco può decidere il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito e, a tal fine, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che il pubblico e le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, solo il Segretario comunale, vincolato dal segreto d'ufficio.

Art. 42 - Adunanze aperte

1. Quando si verificano condizioni particolari, o quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 28 comma 3 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, della Comunità montana, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli

organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali adunanze il Sindaco, garantendo comunque la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente che gli invitati intervengano per portare il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrare al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 43 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti trattati i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purchè riguardino atteggiamenti, opinioni e comportamenti di natura politico-amministrativa.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco può interdirlgli la parola fino alla conclusione della discussione sullo stesso ordine del giorno.

Art. 44 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco. Il Sindaco prende posto al centro del banco consiliare, avendo alla sua destra il Segretario comunale e alla sua sinistra il Vice Sindaco.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Sindaco ed al Consiglio. Il Sindaco può richiedere loro, per particolari motivi, di parlare in piedi.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni fra i Consiglieri. Ove esse avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a coloro che stanno partecipando alla discussione, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per un richiamo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
8. I Consiglieri che devono astenersi dalla discussione e dalla votazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, non hanno l'obbligo di allontanarsi dall'aula e possono pertanto conservare il posto assegnato.

Art. 45 - Partecipazione di Assessori, dirigenti e funzionari, consulenti

1. Gli Assessori esterni non eletti partecipano, su invito del Sindaco, alle adunanze del Consiglio per effettuare relazioni, esprimere chiarimenti, fornire notizie e informazioni sui settori di propria competenza e non hanno diritto di voto.
2. Il Sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali perché rendano informazioni e chiarimenti o forniscano altri dati o elementi.
3. Può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di studi, ricerche e progettazioni per conto dell'amministrazione, nonché esperti su specifiche materie al fine di fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Effettuate dette comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti dirigenti, funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 46 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, mantenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dal Sindaco e dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Al pubblico è fatto assoluto divieto di arrecare comunque disturbo allo svolgimento dei lavori del Consiglio. In particolare, non è consentita l'esposizione di cartelli, manifesti, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano esclusivamente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del vigile urbano, che deve essere sempre di servizio in occasione delle adunanze del Consiglio, alle dirette dipendenze del Sindaco.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente

diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal presente articolo, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disturbi eccessivi, intemperanze o disordini e risultano vani i richiami di cui al comma precedente, il Sindaco dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, udito eventualmente il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta e il Consiglio dovrà essere riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco dispone la redazione di un avviso che indica le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposto nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

CAPO VI ORDINE DEI LAVORI

Art. 47 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco ovvero su richiesta di uno o più Consiglieri; in tale ultimo caso, la decisione viene assunta con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali si sia avuta notizia dopo l'inizio della seduta.

Art. 48 - Discussione - Norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale è lo stesso Sindaco o un Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono gli stessi Consiglieri proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene posta in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun capo gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può effettuare un primo intervento di non più di dieci minuti ed un secondo, nella conclusione del dibattito, per cinque minuti.

4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e gli eventuali interventi conclusivi dei capi gruppo di cui al terzo comma, dichiara conclusa la discussione.
6. Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, essendo stato l'argomento sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
7. Dichiarata conclusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani di governo del territorio e loro varianti generali.

Art. 49 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. La trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni viene effettuata nell'ordine in cui sono iscritte all'ordine del giorno. Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrarla, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
2. L'interrogazione, interpellanza o mozione, prima della lettura, possono essere sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore, per un tempo contenuto entro cinque minuti, con riferimento al testo depositato negli atti dell'adunanza. Quando oggetto sia il funzionamento ed i lavori del Consiglio, il Sindaco dà risposta all'interrogante. Negli altri casi, il Sindaco dà risposta o domanda ad un Assessore incaricato di provvedervi. La risposta deve essere effettuata nel tempo di dieci minuti.
3. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.
4. Nel caso in cui l'interrogazione, interpellanza o mozione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
5. Le interrogazioni, interpellanze o mozioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente e, se riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

6. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano di governo del territorio e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni, interpellanze o mozioni.

7. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale rivolto al Sindaco, da parte di un Consigliere, all'osservanza della legge, dello Statuto, del presente Regolamento, del programma dei lavori, o anche nella formazione di un rilievo sul dibattito o sulla votazione. La mozione d'ordine ha la precedenza sulla discussione dell'argomento in esame, che viene sospesa. Il Sindaco decide circa l'ammissibilità della mozione; in caso di opposizione da parte del proponente a tale decisione, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

Art. 50 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 51 - Termine dell'adunanza

1. Al termine dell'adunanza il Sindaco effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Sindaco, in dieci minuti per ogni argomento trattato e non è consentito alcun intervento da parte dei Consiglieri.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la riunione.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art. 52 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di regola, in forma palese.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto, quando riguardano la nomina di persone e

nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione di qualità e di comportamenti di persone.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Sindaco dichiara nulla la votazione e può procedere alla sospensione della seduta a norma del presente Regolamento.

5. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.

6. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti, il Sindaco comunica su quali articoli i Consiglieri hanno presentato prima dell'adunanza proposte di modifica o di integrazione e riferisce i pareri in merito a tali proposte espressi dalla Giunta e dai dirigenti o responsabili che ne hanno curato l'istruttoria. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti ad eventuali proposte di modifica.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati, salvi i richiami alle disposizioni relative alle modalità di votazione in corso.

Art. 53 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che si astengono, dopo i contrari ed infine coloro che sono favorevoli.

3. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione devono dichiararlo prima della espressione del voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Essi non sono considerati nel computo per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.

5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

6. Devono essere registrati a verbale, distintamente, i nominativi dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta di deliberazione o che si sono astenuti.

Art. 54 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o per determinazione del Sindaco.
2. In tal caso, il Sindaco precisa al Consiglio il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.
3. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva dei Consiglieri, per ordine alfabetico, da parte del Segretario. I Consiglieri rispondono esprimendo il loro voto con voce chiara e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco con l’assistenza del Segretario.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 55 - Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Sindaco, all’inizio della trattazione dell’argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartenente alla minoranza.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale.
3. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede vengono distribuite ai Consiglieri al momento del voto;
 - b) ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio;
 - c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi, e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l’elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i rappresentanti della minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco ed al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione, il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate, comprese le schede bianche, deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli che hanno dichiarato la loro astensione dal voto.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, dei quali deve essere precisato il nominativo.

Art. 56 - Esito delle votazioni

1. Salvo per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio approva (eventualmente, all'unanimità)" oppure "Il Consiglio non approva".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

8. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, anche su segnalazione del Segretario, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che la stessa sia immediatamente ripetuta.

Art. 57 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

CAPO VIII

LA VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

Art. 58 - La partecipazione del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti partecipando, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio, e ne cura la verbalizzazione.
2. Su invito del Sindaco, quando egli lo ritenga utile o necessario o sia richiesto dai Consiglieri, il Segretario comunale esprime parere consultivo giuridico-amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che l'Assemblea consiliare sta esaminando.
3. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di argomenti che riguardino interessi propri, del coniuge o di parenti o affini entro il quarto grado. In tal caso, il Sindaco affida a un Consigliere la funzione di segretario verbalizzante.

Art. 59 - Il verbale delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi da ciascuno di essi. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che il proprio intervento o dichiarazione di voto venga riportata integralmente a verbale: in tal caso, dovrà consegnare un testo scritto e firmato al Segretario, che provvederà a darne lettura al Consiglio.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone. Deve essere espressa nel verbale la motivazione della decisione adottata.
6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale deve contenere:

- a) l'ora di inizio e di chiusura della seduta;
- b) la constatazione del numero legale dei presenti e l'ora in cui tale verifica viene effettuata;
- c) se la seduta sia pubblica, segreta o aperta;
- d) l'indicazione di chi la presiede e dei Consiglieri presenti;
- e) il risultato di ogni votazione e se la stessa sia avvenuta in modo palese o a scrutinio segreto;
- f) i nominativi degli eventuali scrutatori.

8. L'adunanza del Consiglio può essere registrata, a seguito di decisione insindacabile del Sindaco, mediante incisione magnetica o con altro sistema similare. I relativi supporti sono custoditi in apposito archivio a cura del Segretario comunale, con possibilità di accesso da parte dei Consiglieri, e conservati per cinque anni. La trascrizione del verbale dell'adunanza dal supporto avviene, a cura del Segretario comunale, nel rispetto delle regole di cui al presente articolo.

9. Il verbale della adunanza è firmato dal Sindaco o da chi l'ha presieduta e dal Segretario comunale e resta depositato nella Segreteria comunale. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti verbali è disposto dal Segretario comunale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.
2. Copia del Regolamento è depositata presso la sede comunale a disposizione di tutti i Consiglieri.

